

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
ed il sussidiamento delle opere per il raggruppamento dei terreni
nella zona vignata e sui monti di Carasso (Comune di Bellinzona)

(del 30 maggio 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con vostro decreto 3 giugno 1964 avete approvato il progetto e preventivo di massima del raggruppamento dei terreni, con strade, nella zona vignata e monti di Carasso (Comune di Bellinzona) ed avete autorizzato gli interessati a far procedere all'allestimento del progetto di dettaglio.

Si tratta di uno dei raggruppamenti che interessano la fascia collinare sulla sponda destra del fiume Ticino ove sono stati finora sistemati i terreni di Tenero-Contra e Gordola e si trovano in fase esecutiva quelli di Lavertezzo Piano, Sementina e Montecarasso mentre a Cugnasco, Gudo e Gerra Piano si stanno allestendo i progetti.

Il comprensorio di Carasso abbraccia una superficie di 100 ettari e si estende dall'abitato sino a una quota media di 800 m.; è suddiviso nella zona dei ronchi e prati (40 ha) e zona dei monti (60 ha). La parte più importante del raggruppamento è quella delle vigne che si trova sopra l'abitato di Carasso.

Nel messaggio che accompagnava il progetto di massima abbiamo illustrato in dettaglio le caratteristiche generali e quelle agricole della zona raggruppanda, sulla base del rapporto agronomico.

Ne riassumiamo i dati essenziali (aggiornati):

La zona vignata è iscritta nella categoria A del catasto viticolo; conta 19.140 ceppi di merlot, 20.330 di bondola e 5.962 di altre qualità. In totale 45.432 ceppi che danno una produzione di circa 860 quintali d'uva, vinificata per la maggior parte alla Cantina Sociale di Giubiasco.

Le piante da frutta sono circa 1700 con una produzione valutata a 400 qli. circa.

Le aziende agricole sono a carattere misto; solo due — una con 25 capi di bestiame e l'altra con 12 capi — possono essere considerate aziende vitali.

I capi bovini sono 75, 55 i caprini e 90 le pecore.

Il reddito agricolo lordo è valutato in Fr. 300.000,— circa.

Come già osservato nel messaggio che accompagna il progetto di massima, tutta la montagna carassese, al disopra dell'abitato, è priva di strade; ronchi e monti hanno accessi quanto mai rudimentali e tutti i trasporti devono essere fatti a dorso d'uomo o con piccoli fili ad argano.

E' in progetto l'esecuzione di una teleferica di trasporto per i monti Marno.

Il progetto di raggruppamento prevede la costruzione di una strada di 3500 m. di lunghezza che sale ai monti di Gordola (e da qui potrà essere prolungata in futuro come strada forestale fino ai monti Marno e Mornera); questa strada avrà una larghezza di m. 3,30 per i primi 2609 m. che attraversano le vigne e di m. 2,50 per la tratta superiore di m. 891; sono inoltre previste stradette secondarie del tipo jeep, larghe m. 2,50 rispettivamente m. 2,00.

I terreni sono molto frazionati; si contano 1510 particelle (15 per ettaro di 670 mq. di superficie media).

Stante il frazionamento e l'assenza di strade, lo sfruttamento dei terreni è quantomai difficoltoso.

Nella zona delle vigne il raggruppamento sarà fatto con i criteri normali. Per quanto riguarda le isole dei monti, il raggruppamento geometrico sarà fatto soltanto dove i terreni sono ancora ben sfruttati; le parti marginali di poco reddito, seguendo una prassi ormai in uso, verranno cedute all'area patriziale circostante.

Le selve castanili (200 ha.) non saranno raggruppate; esse verranno sistemate più tardi, nel quadro del previsto risanamento forestale.

Il progetto che vi alleghiamo è stato approvato in via definitiva dall'Autorità federale il 6 maggio 1969.

I principali dati dell'opera si riassumono come segue:

superficie del comprensorio agricolo	ettari 100	
	<i>prima</i>	<i>dopo</i>
numero delle particelle	1200	500
superficie media per particella	mq. 850	2000
media particelle per proprietario	12	5

Rete stradale

strada principale n. 1 largh. 3,30	ml. 2609
strade secondarie n. 2, 3 e 4 largh. 2,50 / 2,—	ml. 3054
	<u>ml. 5663</u>

Il preventivo allegato al progetto di massima indicava una spesa globale di Fr. 760.000,—. Esso era stato allestito nel 1963 e sono quindi da considerare gli aumenti ufficiali intervenuti in questi ultimi sei anni, nell'ordine del 40 %, ai quali si aggiungono le opere nuove incluse nel preventivo, in particolare la pavimentazione delle strade 1 e 4 preventivata Fr. 142.200,—.

Il preventivo di spesa è così salito a Fr. 1.320.000,— cifra che è stata ammessa dall'Autorità federale.

Il preventivo di spesa si riassume come segue:

— costruzione rete stradale compresa pavimentazione strade n. 1 e 4	Fr. 1.075.819,—
— onorari per progettazione, direzione lavori e liquidazione	Fr. 63.881,—
— raggruppamento terreni: rilievo fotogrammetrico e lavori geometrici	Fr. 120.000,—
— imprevisti generali	Fr. 60.300,—
Totale preventivo di spesa	<u>Fr. 1.320.000,—</u>

Ricordiamo che la Commissione della Gestione nel suo rapporto del 26 maggio 1964 (relatore on. P. Verda), fra l'altro così si esprimeva:

«La Commissione della Gestione ha esaminato con particolare attenzione il messaggio governativo concernente il raggruppamento dei terreni nella zona vignata di Carasso e dei monti e ha preso atto degli elementi di giudizio che emergono dal rapporto agronomico, il quale constata l'esistenza di una vitalità agricola sempre interessante in questa zona, che conviene pertanto proteggere dalla decadenza e dall'abbandono nella maggior possibile misura, visto che le previsioni si sostanziano nell'allevamento del bestiame e nella viticoltura con notevole reddito.

Evidentemente in zona collinosa l'attività agricola è destinata a sparire in breve tempo se una commassazione fondiaria con una rete stradale adeguata non faciliterà il compito del proprietario, specialmente per quel che attiene ai faticosi trasporti.

Ed allora è logico che quanto è stato compiuto in altre zone sia attuato anche in questa, che ha in sè pregi particolari già perchè interessa un importante nucleo di piccole aziende.

La Commissione si è dichiarata unanimemente consenziente con il progetto governativo. Ma l'esperienza di un passato anche recente dimostra come, in prossimità di zone urbane o semiurbane, la rete stradale deve poter sempre essere adeguata non soltanto alle esigenze strettamente agricole ma anche a quelle sia pur lontane, di un certo sviluppo edilizio periferico, suggerito spesso da condizioni economiche speciali e dall'alto prezzo dei terreni urbani.

E pertanto, a non cadere in errori commessi in altre località, la Commissione esprime il suo vivo desiderio di vedere riesaminato dalle istanze competenti il progetto per quanto concerne la larghezza delle sedi stradali.

A questo scopo suggerisce all'Ufficio delle bonifiche fondiarie di riaprire il dialogo con il comitato promotore del raggruppamento dei terreni per esaminare la possibilità di avere subito le premesse per un futuro allargamento delle due strade previste, oppure, e meglio, di costruire già subito queste strade con larghezza maggiore, interessando eventualmente il Comune ed il Patriziato che non possono essere indifferenti di fronte a quest'opera, a partecipare con un loro contributo alla maggior spesa che deriverebbe da siffatto allargamento.

E' sicuramente preferibile prevedere oggi una soluzione polivalente che provvedere domani ad adeguamenti e sistemazioni di strade insufficienti che, specialmente in collina, esigerebbero spese molto superiori ».

Circa l'allargamento delle strade, trattative sono in corso fra il Consorzio ed il Municipio di Bellinzona per allargare la strada n. 1 da m. 3,30 a m. 4,60, la 4 da 2,50 a 3,60 e la 2 e 3 da m. 2,50 a m. 3,20.

La maggior spesa per questi allargamenti si aggira sui Fr. 500.000,— e dovrà essere sopportata dai Consorziati, dal Comune e dal Patriziato.

Da ultimo notiamo che trovandoci in una zona che con la costruzione della rete stradale potrebbe dar luogo al sorgere disordinato di costruzioni non agricole, l'Autorità federale ha chiesto che venga imposto il noto vincolo delle fognature, come nei casi recenti analoghi di Monte Carasso e Lavertezzo Piano.

E' quanto abbiamo già fatto con la speciale norma introdotta nei decreti legislativi dei due casi citati, norma pure inserita nel decreto che vi proponiamo con il presente messaggio.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo agli atti del progetto e alla relazione tecnica e preventivo allegati.

Ciò premesso, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'unito disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio e la concessione di un sussidio a favore delle opere di raggruppamento dei terreni nella zona vignata e sui monti di Carasso (Comune di Bellinzona)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 maggio 1969 n. 1589 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale nella zona vignata e monti di Carasso (Comune di Bellinzona) sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti, sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % di Fr. 1.320.000,— ossia al massimo Fr. 396.000,—.

Art. 3. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 4. — Il capitolato di appalto e i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile, dovranno essere sottoposti, rispettivamente per approvazione e ratifica, al Dipartimento dell'economia pubblica.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dicastero suddetto.

Art. 5. — I terreni raggruppati e bonificati, posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale.

Questi terreni o parti rilevanti degli stessi, non potranno essere frazionati o sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 6. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando :

- a) i terreni raggruppati e bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali ;
- b) quando vengono frazionati ;
- c) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurate.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura della Sezione cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto.

Art. 7. — La concessione del sussidio è vincolata all'adozione da parte del Comune di un piano indicativo che delimiti la zona agricola da quella urbana e della norma per cui nuove costruzioni saranno ammesse soltanto nelle zone provviste di infrastrutture, in particolare di collettori di fognatura facenti capo ad una

camera di depurazione, pozzi perdenti esclusi, o dove i progetti di fognatura sono già approvati e finanziati dall'Autorità comunale e verranno eseguiti nel termine di cinque anni.

Art. 8. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto dopo l'approvazione delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso.
